

NOVITA' IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO APPLICABILE AI TRIBUTI LOCALI IMU-TASI

Con la conversione in Legge del [Decreto Fiscale 2020](#) (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Il contribuente può, quindi, regolarizzare spontaneamente un mancato versamento TASI/IMU alla prevista scadenza, applicandosi una **sanzione** ridotta e calcolandosi gli **interessi** legali dovuti sempre con il modello F24 previsto (barrando la casella ravv.). **In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.**

Il ravvedimento lungo è possibile solo se la violazione non sia stata già contestata oppure se non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. In altri termini la notifica di un accertamento o di un avviso di informazione o una richiesta di informazioni/documentazione preclude la possibilità di ravvedimento per le violazioni commesse fino alla data di notifica.

Sanzioni:

- **0,1%** al giorno per tardivo versamento di acconto o saldo entro i 14 giorni dalla scadenza.
- **1,5%** per tardivo versamento di acconto o saldo dal 15° al il 30° giorno dalla scadenza.
- **1,67%** per tardivo versamento di acconto o saldo dal 31° al 90° giorno dalla scadenza.
- **3,75%** per tardivo versamento effettuato dal 91° giorno dalla scadenza e comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno del mancato pagamento.
- **4,28%** per tardivo versamento effettuato **entro due anni** dall'omissione o dall'errore.
- **5,00%** per tardivo versamento effettuato **oltre due anni** dall'omissione o dall'errore

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale applicabile (articolo 1284 del Codice Civile):

- **dal 01 gennaio 2015** il tasso di interesse legale è fissato allo **0,5 %** (Decreto 11 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15/12/2014);
- **dal 01 gennaio 2016** il tasso di interesse legale è fissato allo **0,2 %** (Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2015).
- **dal 01 gennaio 2017** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,1%** (Decreto Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016).
- **dal 01 gennaio 2018** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,3%** (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
- **dal 01 gennaio 2019** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,8%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
- **dal 01 gennaio 2020** il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello **0,05%** (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).